



REIS S.r.l. con unico socio

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La misura ha come finalità supportare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Nel "Decreto Aiuti" (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene elevata al 50% l'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (vedi dettagli).

Vantaggi e tipologia di aiuti

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti percentuali e quote di investimenti.

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)

2022

- 40% del costo fino a Euro 2.500.000,00
- 20% del costo oltre Euro 2.500.000,00 e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 10.000.000,00
- 10% del costo per la quota di investimenti tra Euro 10.000.000,00 e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 20.000.000,00

Dal 2023 al 2025

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a Euro 2.500.000,00
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre gli Euro 2.500.000,00 e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 10.000.000,00
- 5% del costo per la quota di investimenti tra Euro 10.000.000,00 e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 20.000.000,00

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



REIS S.r.l. con unico socio

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

2022 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a Euro 1.000.000,00

La stessa aliquota si applica per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

2023 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a Euro 1.000.000,00

2024 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a Euro 1.000.000,00

2025 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a Euro 1.000.000,00

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulta accettato dal venditore e sono stati versati acconti in misura almeno pari al 20%.

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli compresi nel citato allegato A

2022 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a Euro 2.000.000,00

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli compresi nel citato allegato B:

2022 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a Euro 1.000.000,00



REIS S.r.l. con unico socio

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da natura giuridica, settore, dimensione e regime contabile. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Modalità di accesso

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a Euro 300.000,00 è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.

Normativa

- Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, art. 21
- Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021 (modello comunicazione dati)
- Risposte dell'Agenzia delle Entrate con oggetto l'art. 1, co. 184-197 della Legge di Bilancio 2020 (legge n.160 del 2019): n. 265 del 19.04.2021, n.189 del 17.03.2021, n. 586 del 15.12.2020, n. 542 e 544 del 12.11.2020
- Circolare n. 4/E del 30.03.2017 dell'Agenzia delle Entrate-MiSE - Industria 4.0 – art. 1, co. 8-13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Circolare n. 177355 del 23.05.2018 del MiSE
- Circolare n. 48610 del 1.03.2019 del MiSE
- Circolare n. 295485 del 1.08.2018 del MiSE
- Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate– art. 1, co. 1051-1063, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
- Risposta n.394 dell'8.06.2021 dell'Agenzia delle Entrate – art. 1, co. 1051 e ss., legge 30 dicembre 2020, n. 178



REIS S.r.l. con unico socio

- Legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, co. 1051-1058 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46
- Legge di bilancio 2020, co.185-197
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (co. 29-36)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (co. 8-11)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (co. 91-94)